

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 03.2017

B3 Assistance - Protezione online e acquisti

Fornitore delle prestazioni delle coperture Tutela acquisti, Anticipo di contanti e Tutela conto è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, denominata di seguito «Società».

Fornitore delle prestazioni di protezione giuridica è CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA, Casella postale, 8010 Zurigo.

Indice

Disposizioni comuni

- B3.1 Assicurati
- B3.2 Clausola di sussidiarietà
- B3.3 Basi contrattuali complementari

Tutela acquisti

- B3.4 Cose assicurate
- B3.5 Cose non assicurate
- B3.6 Eventi assicurati
- B3.7 Eventi non assicurati
- B3.8 Durata della copertura assicurativa
- B3.9 Somma assicurata
- B3.10 Calcolo del danno
- B3.11 Calcolo dell'indennizzo
- B3.12 Obblighi in caso di sinistro

Anticipo di contanti

- B3.13 Oggetto dell'assicurazione / Prestazione di servizi
- B3.14 Obblighi

Tutela conto

- B3.15 Cose assicurate
- B3.16 Oggetto dell'assicurazione
- B3.17 Eventi assicurati
- B3.18 Spese di blocco e sostituzione
- B3.19 Somma assicurata
- B3.20 Eventi e prestazioni non assicurati
- B3.21 Obblighi in caso di sinistro

Protezione giuridica

- B3.22 Rischi assicurati
- B3.23 Rischi non assicurati
- B3.24 Prestazioni assicurate esclusivamente
- B3.25 Validità nel tempo
- B3.26 Validità territoriale
- B3.27 Gestione di un sinistro

Disposizioni comuni

B3.1 Assicurati

Valgono come assicurati il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui.

B3.2 Clausola di sussidiarietà

Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto assicurativo, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola

la non è applicabile qualora il contratto assicurativo a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.

B3.3 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

A Disposizioni comuni per tutti i rami.

Tutela acquisti

B3.4 Cose assicurate

Sono assicurati i beni mobili acquistati dall'assicurato e destinati all'uso privato (inclusi biglietti d'ingresso).

B3.5 Cose non assicurate

Non sono assicurati:

- 3.5.1 denaro contante, monete, medaglie, assegni, assegni di viaggio, cedole (fatto salvo l'articolo B3.4) e tutti gli altri titoli di credito;
- 3.5.2 generi alimentari;
- 3.5.3 animali, piante e veicoli a motore;

3.5.4 gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre preziose e perle; qualora l'appropriazione di tali beni avvenga tuttavia al momento dell'acquisto da parte dell'assicurato, sussiste copertura assicurativa a condizione che i beni vengano indossati o sorvegliati costantemente di persona.

B3.6 Eventi assicurati

È assicurato:

- 3.6.1 il danneggiamento e la distruzione imprevista e improvvisa del bene acquistato causata da una forza esterna;
- 3.6.2 la scomparsa del bene acquistato durante il trasporto effettuato da uno spedizioniere;

- 3.6.3 la mancata consegna da parte del venditore del bene acquistato tramite ordinazione su Internet;
- 3.6.4 la consegna errata del bene acquistato tramite ordinazione su Internet a seguito di false dichiarazioni da parte del venditore relativamente a uno dei seguenti criteri di valutazione:
- condizioni, ad es. «nuovo e mai utilizzato» anziché «usato» o «funzionante» anziché «non più funzionante»;
 - materiale, ad es. «vera pelle» anziché «finta pelle» o «legno massiccio» anziché «legno impiallacciato»;
 - generazione del prodotto, ad es. «di ultima generazione» anziché «di prima generazione» o «Playstation 4» anziché «Playstation 3»;
 - completezza della cosa nel suo insieme, ad es. «scacchi completi» anziché «scacchi con pezzo mancante»;
 - autenticità del marchio, ossia il bene acquistato non proviene dal produttore indicato (anche nel caso in cui il bene venga confiscato dalle autorità doganali). Non è tuttavia assicurato l'acquisto con dolo o dolo eventuale di falsi.

B3.7 Eventi non assicurati

Non sono assicurati in caso di evento ai sensi dell'art. B3.6.1:

- 3.7.1 la normale usura;
- 3.7.2 gli errori di fabbricazione e i difetti di materiale, il deterioramento interno e i danni dovuti alle caratteristiche naturali del bene.
- Non è assicurata in caso di evento ai sensi dell'art. B3.6.4:
- 3.7.3 una descrizione soggetta a interpretazione o falsa delle condizioni del bene acquistato con riguardo all'entità dell'usura e delle tracce d'uso ovvero all'imballaggio.

B3.8 Durata della copertura assicurativa

In caso di evento assicurato ai sensi dell'art. B3.6.1 per la copertura assicurativa vale il seguente periodo di validità:

- 3.8.1 per i beni la cui proprietà si trasferisce al momento dell'acquisto da parte dell'assicurato (vendita per corrispondenza esclusa), la copertura assicurativa decorre dalla consegna della cosa all'atto dell'acquisto fino al luogo di destinazione definitivo, compreso il tragitto e l'eventuale installazione entro le 48 ore successive;
- 3.8.2 per i beni trasportati da uno spedizioniere, la copertura assicurativa decorre al momento della consegna della cosa allo spedizioniere. Dal momento della consegna dei beni da parte dello spedizioniere all'assicurato, la copertura assicurativa dura 48 ore, inclusa un'eventuale installazione.

B3.9 Somma assicurata

La prestazione è limitata a CHF 10'000 per evento e periodo di assicurazione.

B3.10 Calcolo del danno

Anticipo di contanti

B3.13 Oggetto dell'assicurazione / Prestazione di servizi

Se un assicurato subisce il furto di tutto il denaro contante o viene rapinato e non sussiste altra possibilità di procurare denaro contante, a fronte di una telefonata e di un rapporto di polizia la Società versa un anticipo di denaro contante o una garanzia di pagamento pari a un importo massimo di CHF 2'000.

Tutela conto

B3.15 Cose assicurate

Sono assicurati:

- 3.15.1 tutti i conti privati intrattenuti dal contraente presso istituti bancari in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che distano, in linea d'aria, fino a 50 km dal confine svizzero;
- 3.15.2 tutte le carte private emesse a nome dell'assicurato dal soggetto con cui questi ha stipulato il contratto per l'uso delle carte stesse,

- 3.10.1 Il danno alle cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento, al netto del valore dei resti.
- 3.10.2 Se le cose danneggiate possono essere riparate, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per una sostituzione parziale nonché sulla base di un eventuale deprezzamento e non può essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.
- 3.10.3 Per i beni venduti in coppia o che sono parte di un set, il danno viene calcolato sulla base del valore di risarcimento del bene nel suo insieme, al netto del valore dei resti, qualora le cose non danneggiate siano inutilizzabili o non si possano integrare singolarmente.
- 3.10.4 Per la determinazione del valore di risarcimento vengono considerati il prezzo di mercato di un oggetto dello stesso tipo e della stessa qualità al momento del pagamento e il prezzo di acquisto pagato, ritenendo determinante l'importo più basso.

B3.11 Calcolo dell'indennizzo

3.11.1 L'indennizzo viene calcolato nell'ordine seguente:

- a) calcolo dell'ammontare del danno a norma di contratto e di legge;
- b) considerazione della somma assicurata alla quale è limitato l'indennizzo.

3.11.2 La Società ha facoltà di corrispondere l'indennizzo in natura o di rimborsare l'importo in denaro.

3.11.3 In caso di indennizzo di un oggetto, con l'indennizzo i diritti di proprietà su tale oggetto vengono trasferiti alla Società, salvo accordo contrario.

B3.12 Obblighi in caso di sinistro

3.12.1 In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Società (cfr. art. A4.1, A Disposizioni comuni per tutti i rami). In caso di evento assicurato ai sensi dell'art. B3.6.1, il danno deve essere segnalato **telefonticamente** alla Società **entro 72 ore** dalla consegna dell'acquisto all'assicurato da parte del venditore ovvero dello spedizioniere.

3.12.2 I beni danneggiati e i beni consegnati erroneamente devono essere messi a disposizione della Società fino alla liquidazione definitiva del danno e, su sua richiesta, inviati a proprie spese per l'esecuzione di una perizia.

3.12.3 Su richiesta della Società va sporta denuncia all'ufficio di polizia più vicino.

3.12.4 Alla Società deve essere inoltrata la seguente documentazione (a seconda dell'evento assicurato):

- giustificativo d'acquisto in originale che riporti prezzo, data e ora d'acquisto, rispettivamente la conferma d'ordine o d'incarico;
- certificato di avvenuta spedizione;
- ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento del danno.

B3.14 Obblighi

3.14.1 Per ottenere un anticipo in contanti o una garanzia di pagamento, l'assicurato deve chiamare la Società (cfr. art. A4.1, A Disposizioni comuni per tutti i rami) e spedirle il verbale di polizia.

3.14.2 L'assicurato è tenuto a restituire l'intera somma anticipata ovvero accreditata dalla Società, compresi eventuali commissioni di versamento, entro 30 giorni dalla data della fattura.

a condizione che tale soggetto abbia sede in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che, in linea d'aria, distano fino a 50 km dal confine svizzero;

3.15.3 tutti i dispositivi mobili privati (ad es. smartphone e tablet).

B3.16 Oggetto dell'assicurazione

3.16.1 L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

- 3.16.2 Sono coperti i danni patrimoniali derivanti da
- operazioni fraudolente su un conto assicurato,
 - uso fraudolento di una carta assicurata,
 - uso fraudolento di un dispositivo mobile assicurato, causati da terzi e non diversamente rimborsati.
- 3.16.3 Vi è uso fraudolento quando il soggetto terzo non è autorizzato a eseguire l'operazione né è stato incaricato o delegato ad eseguirla da parte dell'assicurato.
- 3.16.4 È assicurato il danno che, ai sensi delle disposizioni contrattuali o di legge, in caso di sinistro è a carico dell'assicurato a condizione che l'istituto bancario, il soggetto con il quale l'assicurato ha stipulato il contratto per l'uso della carta, il fornitore di servizi di rete (ad es. Swisscom) o il fornitore di altri sistemi di pagamento abbia rifiutato per iscritto di rimborsare in tutto o in parte l'importo oggetto dell'operazione fraudolenta.

B3.17 Eventi assicurati

Sono assicurati i danni patrimoniali derivanti in particolare dall'uso fraudolento:

- 3.17.1 di carte di credito, carte bancarie, postali o altre carte di debito (ad es. Maestro), carte fedeltà con funzione di pagamento nonché di dispositivi mobili (ad es. smartphone) per pagare l'acquisto di beni e servizi o effettuare prelievi presso uno sportello automatico;
- 3.17.2 del numero di una carta per effettuare un pagamento (anche su Internet);
- 3.17.3 di dispositivi mobili a seguito di utilizzo da parte di terzi per effettuare telefonate ovvero di utilizzo dell'accesso a Internet;
- 3.17.4 in caso di transazioni bancarie (online banking);
- 3.17.5 in caso di transazioni bancarie effettuate per telefono, telefax o e-mail (home banking);
- 3.17.6 in caso di pagamenti con addebito diretto, ordini di bonifico e incasso di assegni;
- 3.17.7 in caso di prelievi di denaro contante.

B3.18 Spese di blocco e sostituzione

- 3.18.1 Sono assicurati i costi ovvero le spese per il blocco e la sostituzione di carte assicurate (comprese le carte SIM) addebitati dal soggetto con il quale l'assicurato ha stipulato il contratto per l'uso della carta.
- 3.18.2 Costi ovvero spese vengono assunti a condizione che il blocco venga richiesto da un assicurato e sia connesso a un danno patrimoniale assicurato, a un sospetto di uso fraudolento o al furto ovvero alla perdita della carta.

B3.19 Somma assicurata

Protezione giuridica

B3.22 Rischi assicurati

- 3.22.1 Lesione della personalità
- a) L'avanzamento di pretese di omissione, rimozione, risarcimento danni e riparazione morale in caso di lesione illecita della personalità di una persona assicurata tramite internet così come le procedure penali ad esse congiunte.
 - b) L'avanzamento del diritto di risposta in caso di esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione di carattere periodico tramite internet quando la personalità di una persona assicurata è direttamente toccata.
- 3.22.2 Abuso d'identità
- L'avanzamento di pretese di risarcimento danni in caso d'impiego abusivo tramite internet da parte di terzi dei dati personali o altri elementi di identificazione o di autenticazione dell'identità di una persona assicurata così come le procedure penali ad esse congiunte.

B3.23 Rischi non assicurati

- 3.23.1 I rischi non menzionati all'art. B3.22.
- 3.23.2 Le controversie in rapporto all'esercizio di un'attività professionale indipendente principale o accessoria.
- 3.23.3 Le controversie tra persone assicurate dalla stessa polizza, tra ex

La prestazione assicurata è limitata a CHF 10'000 per evento e periodo di assicurazione.

B3.20 Eventi e prestazioni non assicurati

Non sono assicurati:

- 3.20.1 i danni derivanti dall'uso fraudolento di carte di debito, di credito o cliente, di dispositivi mobili nonché di codici PIN, TAN o di altri dati identificativi o di accesso, di firma digitale o di titoli al portatore/documenti di legittimazione autentici, di cui terzi siano venuti a conoscenza o in possesso già prima della presentazione della proposta assicurativa o che non siano più in possesso dell'assicurato (per furto o smarrimento);
- 3.20.2 i danni posti a carico dell'assicurato perché questi:
- a) non ha rispettato gli obblighi di comunicazione previsti dall'istituto bancario presso il quale è domiciliato il conto, dal soggetto con il quale l'assicurato ha stipulato il contratto per l'uso della carta di pagamento, dal fornitore dei servizi di rete ovvero dal fornitore di altri sistemi di pagamento (denuncia immediata di furto, smarrimento, utilizzo fraudolento o altro uso non autorizzato di una cosa assicurata);
 - b) ha lasciato scadere il termine utile per la verifica e l'accertamento di un pagamento non autorizzato senza intervenire;
- 3.20.3 i danni indiretti insorti a seguito di operazioni fraudolente (ad es. mancato guadagno o perdita di interessi);
- 3.20.4 i danni provocati da operazioni fraudolente da parte di un assicurato.

B3.21 Obblighi in caso di sinistro

- 3.21.1 L'assicurato è tenuto a trasmettere immediatamente alla Società una denuncia scritta di sinistro debitamente compilata e firmata.
- 3.21.2 L'assicurato deve comunicare immediatamente all'istituto con il quale intrattiene il rapporto contrattuale per l'uso delle carte, al fornitore dei servizi di rete ovvero al fornitore di altri sistemi di pagamento la perdita o il furto di cose assicurate ovvero il sospetto di un loro uso fraudolento, richiedendone anche il blocco immediato.
- 3.21.3 Il sospetto di uso fraudolento va denunciato immediatamente all'ufficio di polizia più vicino.
- 3.21.4 L'assicurato deve presentare alla Società i seguenti documenti:
- a) una conferma, da parte della polizia, dell'avvenuta denuncia del sinistro;
 - b) una dichiarazione scritta dell'istituto presso il quale è domiciliato il conto, del soggetto con il quale intrattiene il rapporto contrattuale per l'uso delle carte, del fornitore di servizi di rete o del fornitore di altri sistemi di pagamento che attesti il rifiuto da parte di quest'ultimo di rimborsare del tutto o in parte il danno insorto.

concubini o partner.

- 3.23.4 Quando l'assicurato vuole agire contro la CAP o suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

B3.24 Prestazioni assicurate esclusivamente

- 3.24.1 La CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alla somma assicurata di CHF 10'000 al massimo:
- a) il sostegno all'assicurato e la liquidazione del sinistro, tramite il proprio servizio giuridico della CAP;
 - b) la presa a carico dei seguenti costi:
 - spese di perizie ordinate da un tribunale;
 - spese di una perizia non ordinata da un tribunale, a condizione che sia stata accordata preventivamente dalla CAP e che serva a chiarire un elemento del contenzioso;
 - spese di giustizia;
 - spese di mediazione;
 - ripetibili poste a carico dell'assicurato;
 - onorari di un avvocato, o di ogni altra persona legittimata allo stesso titolo, designata in seguito mandatario.

- 3.24.2 La CAP può liberarsi dal suo obbligo di prestazioni, assumendo il pagamento del parziale o totale valore di lite.
- 3.24.3 Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati dalle condizioni generali, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.
- 3.24.4 Qualora più persone assicurate siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati dalle condizioni generali, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.
- 3.24.5 Le prestazioni fornite dalla CAP in favore di una persona assicurata per le quali un terzo, in qualsiasi veste, è responsabile o obbligato, sono prestati consentiti liberamente che la persona assicurata deve rimborsare o che la CAP può compensare.

B3.25 Validità nel tempo

- 3.25.1 La CAP accorda la protezione giuridica quando il rischio assicurato (bisogno di protezione giuridica) e l'evento alla sua origine (lesione della personalità, abuso d'identità) sono avvenuti dopo l'inizio della copertura assicurativa.
- 3.25.2 La CAP non accorda la protezione giuridica quando un sinistro è annunciato dopo la fine del contratto.

B3.26 Validità territoriale

La protezione giuridica è valida in tutto il mondo.

B3.27 Gestione di un sinistro

- 3.27.1 Nel caso in cui si verifichi un evento che possa dar luogo a un intervento della CAP, l'assicurato è tenuto a informare immediatamente la CAP per iscritto, indicando quanto più dettagliatamente possibile la dinamica del sinistro.
- | | |
|----------|------------------|
| Hotline | +41 58 358 09 00 |
| Telefax | +41 58 358 09 01 |
| Agenzia | vedi polizza |
| E-Mail | contact@cap.ch |
| Internet | www.cap.ch |
- 3.27.2 Senza consenso della CAP l'assicurato non può incaricare alcun rappresentante legale, avviare alcun procedimento, addvenire ad alcun accordo né adottare alcun mezzo legale, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è tenuto a fornire alla CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. Qualora l'assicurato non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare di erogare le proprie prestazioni.
- 3.27.3 Qualora in un procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice procedurale applicabile, sia necessario convocare un rappresentante legale indipendente oppure se nasce un conflitto di interessi (due assicurati CAP procedono l'uno contro l'altro oppure un assicurato procede contro una società del Gruppo Allianz) l'assicurato ha la libera scelta del rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti legali provenienti da diversi studi e la CAP è tenuta a effettuare la propria scelta fra questi.
- 3.27.4 Se fra l'assicurato e la CAP sorgono divergenze di opinione relativamente alle misure da adottare per la liquidazione del sinistro o la CAP ritiene inutile una determinata misura, la società è tenuta a fornire al rappresentante legale o all'assicurato una motivazione scritta del proprio rifiuto facendo presente che l'assicurato può chiedere di sottoporre la causa al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP. I costi si intendono a carico della parte soccombente.